

soventi volte, ma in ogni caso non c'è che il sistema delle multe. Se questo sistema non desse risultati, bisognerebbe pigliare misure più energiche contro questi funzionari che mancassero al proprio dovere.

Ma del resto io sono sempre dell'avviso che senza gravi motivi non si possa pagare il vaglia postale, se non quando l'amministrazione abbia ricevuto l'avviso dall'ufficio mittente.

**Presidente.** L'onorevole Simeoni ha facoltà di parlare.

**Simeoni.** Non so perchè la Commissione abbia modificato la formula di questo articolo. Ad esso io debbo fare due osservazioni. La prima in ordine alla limitazione secondo la quale si può far luogo a sequestro, od a pignoramento, soltanto dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede penale. Io credo che si debba concedere anche all'autorità giudiziaria in sede commerciale, di ordinare il sequestro od il pignoramento di un vaglia; essendo perfettamente legittimo il provvedimento del potere commerciale che in caso di fallimento impedisce al fallito di riscuotere le somme ad esso spedite, tantochè se le riscuotesse il fallito medesimo, egli commetterebbe un reato.

Ed ora una seconda osservazione.

Secondo la nuova proposta della Commissione, si dovrebbe dire che i vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi tranne a richiesta dell'autorità giudiziaria in sede penale.

L'autorità giudiziaria in sede penale, ne conterrà la Commissione, non fa richieste in siffatta materia, non procede a sequestri od a pignoramenti; molto meno poi ad opposizioni.

L'autorità penale emette provvedimenti, ordinanze, ma non fa richieste.

La locuzione quindi non solo non è propria, ma darebbe certamente luogo a grandi dubbiezze.

Perchè quando si sarà detto: tranne a richiesta dell'autorità giudiziaria in sede penale, basterà poi che l'autorità giudiziaria in sede penale dica che ad essa conviene che un vaglia sia sequestrato o si richiederà che lo ordini formalmente?

Desidererei quindi che la Commissione completasse l'articolo in questo modo:

“ I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi tranne che con provvedimento della autorità giudiziaria in sede penale o commerciale. ”

**Presidente.** Onorevole Franceschini, ha facoltà di parlare.

**Franceschini.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Simeoni sarebbero sicuramente meritevoli di tutta la considerazione della Camera se in questo articolo non fosse contemplato il caso che esso prevede.

In questo articolo si dice: “ non ne può essere inibito il pagamento.. ”

**Presidente.** No, onorevole Franceschini, la Commissione ha soppresso questo inciso.

**Franceschini.** ... Allora convengo con l'onorevole Simeoni che era molto più corretta, molto più propria la locuzione che si leggeva prima nell'articolo 10, la quale riproduceva in ciò la legge ora in vigore.

Approvo la modificazione introdotta perchè ha tolto all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di procedere a sequestro, riserbandola all'autorità giudiziaria, e questa è una riforma liberale; ma io toglierei la limitazione che si è fatta di tale facoltà alle procedure penali, e quindi sopprimerei le ultime parole: “ in seguito ad azione penale. ”

In tal modo si contemplerebbero tutti i casi o civili, o commerciali, o penali, come diceva l'onorevole Simeoni, e si tutelerebbero tutti i diritti e legittimi interessi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Coll'ultima proposta dell'onorevole Franceschini si verrebbe evidentemente a cancellare la disposizione della insequestrabilità dei vaglia postali.

Nel nostro Codice di procedura civile, nel nostro sistema giudiziario, non si ammette possibilità di sequestro, senza un provvedimento della autorità giudiziaria. Ora dire che i vaglia postali non sono sequestrabili, salvo che vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria, o in sede penale, o in sede civile, o in sede commerciale, equivale ad dire che i vaglia sono sequestrabili.

L'onorevole Simeoni si era accontentato di una restrizione minore; cioè della sequestrabilità che emanasse dall'autorità giudiziaria in sede commerciale, e ha fatto allusione al pericolo che ne potrebbe nascere che i falliti potessero riscuotere i vaglia postali nel periodo del fallimento. Se questo pericolo esistesse io sarei completamente d'accordo coll'onorevole Simeoni; ma questo pericolo non esiste. L'articolo è dettato con un criterio giuridico preciso. Esso dice che i vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi. Che cosa vuol dire per parte dei terzi? Per parte di coloro i quali non